



Repubblica Italiana

SENT. N.

27

In nome del popolo

Cron. n. 166

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario ff Dott. *Andrea DELL'Orso* ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

Nella causa demaniale iscritta al n. 10 del registro generale
contenzioso civile dell'anno 2017 trattenuta in decisione
all'udienza del 20 maggio 2025 e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI
BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO in persona
del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Saverio de Nardis ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in L'Aquila – Via Venezuela, 2, giusta procura in atti;
ricorrente

E

Comune di TORNIMPARTE in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore;
contumace

a

GRAN SASSO ACQUA S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lepidi del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila – Via del Paradosso I, 13 Pianola, giusta procura in atti; resistente

REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessia FRATTALE dell'Avvocatura regionale, presso i cui Uffici in L'Aquila – Via L. Da Vinci, 6 elettivamente domiciliato, come da procura in atti; resistente

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso il Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.- L'Aquila.

Resistente

COMUNE DI SCOPPITO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore; contumace

NONCHE'

DI CARLO Otello, n. il 24.12.53, res. in Tornimparte – Via delle Consegne, 16 – C.F.: DCRTL53T24L227X ; contumace

DI LONARDO Valerio, n. il 3.09.1981, res. in Tornimparte – Via Occhibelli, 1- C.F.: DLNVLR81P03A345E;

CAMBONI Patrizia, n. 3.04.60, res. in Tornimparte – Via delle Querce, 4, C.F.: CMBPRZ60D43H501O; contumace

PESCE Francesco, n. il 12.02.57, res. in Tornimparte – Via delle Querce, 4, C.F.: PSCFNC57B12L227K; contumace

PESCE Assunta, n. 17.07.62, res. in Collemare di Sassa (AQ) Via Sdrucchiolo della Croce, 2/B;

PESCE Concettina, n. il 16.07.59, res. in Tornimparte – Via Campo di Peta, 20;

PESCE Marina Paola, res. a Roma – Via Collatina 223/A – 00155;

LUCANGELI Assunta, nata il 30.04.1944 res. in L'Aquila - Via S.Maria degli Angeli, 5 - contumace

PASQUALONE Ivano n. 3.11.51 res. a Tornimparte – Via Testrina 28 -c.f.: PSQVNI51S03H282E

PASQUALONE Lea n. 13.07.1928, res. in Tornimparte – Via Testrina, 5; contumace

PASQUALONE Maria, n. il 7.04.31, res. a Tornimparte – Via Testrina, 6; contumace

CAPARELLA Graziella n. l' 1.07.54 e res. in L'Aquila Via G. Campomizzi, 2, CAPARELLA Enrico n. il 22.09.61 e res. in L'Aquila – Via G. Campomizzi, 1 e CAPARELLA Concetta, n. il 12.09.51, res. in L'Aquila – Via Angelo Pellegrini, 20, tutti eredi



di PASQUALONE Velia;

PASTORI Luciano N. 18.05.1962 C.F.: PSTLCN62E18A345E,

erede di PESCE Alvisia;

PESCE Nino, n. il 22.06.48, res. in Tornimparte – Via Superiore,2;

PRIOLO Paola res. a Rieti – Via G. Garibaldi 36, LODDI Gianluca

res. a Rieti – Via Pratolungo, 12 e LODDI Massimo n. il 26.02.1967

C.F.: LDDMSM67B26H501F, res. a Rieti – Via G. Garibaldi 36

tutti eredi di LODDI Antonio.

CONCLUSIONI

I soli procuratori dell'ADUC Rocca Santo Stefano e di Gran Sasso

Acqua spa hanno concluso come in atti.

MOTIVAZIONE

1.1.La presente controversia ha, in estrema sintesi, ad oggetto l'accertamento della qualitas soli dei terreni interessati dall'acquedotto denominato Acquafredda nel Comune di Tornimparte.

Ed infatti, ai fini di una compiuta ricostruzione dell' iter processuale, merita osservare quanto segue:

- in data 12 agosto 2017 è pervenuta a questo Commissariato una nota dall'allora ASBUC (ora ADUC) di Rocca di S. Stefano in ordine alla presenza su terreni gravati da uso civico di opere per la captazione di acqua dalla sorgente Acquafredda senza che vi fosse stato il versamento di alcun canone in favore della collettività;

- con decreto del 6 novembre 2017, è stata disposta la citazione sia dell'allora ASBUC che anche del Comune di Tornimparte, di Regione Abruzzo e di Gran Sasso Acqua spa risultante essere il gestore dell'acquedotto;

- vi è stata inizialmente costituzione unicamente della predetta società e della Regione Abruzzo; la prima, giusta comparsa del 5 giugno 2018, ha sollevato alcune eccezioni preliminari riguardanti il proprio difetto di legittimazione (non essendo proprietaria delle opere realizzate per la costruzione della linea idrica) e l'indeterminatezza della domanda (in difetto di una specifica ed analitica indicazione dei terreni e quindi del tracciato dell'acquedotto Acquafredda); Regione Abruzzo non ha, a bene vedere, preso compiuta posizione, limitandosi ad indicare il nominativo di un proprio perito nell'eventualità in cui fosse stata disposta CTU per l'accertamento della qualitas soli;

1.2. La causa è stata successivamente istruita mediante l'espletamento di una CTU rivelatasi particolarmente complessa in quanto si è reso indispensabile, in assenza di provvedimenti di esproprio, ricostruire il tracciato dell'acquedotto.

Tale operazione è stata effettuata nel contraddittorio delle parti e pertanto si è provveduto ad esaminare il tratto che dalla sorgente di Acquafredda arriva alla Via Occhibelli.

Nel compimento di tale operazione, si è quindi provveduto non solo



all'individuazione degli identificativi catastali dei terreni, ma anche degli occupatori nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio.

1.3. Ciò nonostante, si è costituita la sola Agenzia del Demanio (risultata intestataria, come meglio si dirà nel prosieguo, di un terreno) non sollevando alcuna contestazione in ordine alla natura demaniale civica dello stesso.

Per converso, gli enti locali (Comune di Tornimparte, peraltro già inizialmente parte del giudizio e Comune di Scoppito interessato per le ragioni che verranno di seguito indicate) non si sono costituiti al pari delle altre parti private risultate intestatarie o comunque occupatori dei terreni.

1.4. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 20 maggio 2025, i procuratori dell'ADUC di Rocca Santo Stefano (nel frattempo formalmente costituitasi) e Gran Sasso Acqua spa hanno precisato le conclusioni e di conseguenza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc (60+20) per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

2.1. *In limine litis*, e non avendovi provveduto nel corso del giudizio, va dichiarata la contumacia del Comune di Tornimparte, del Comune di Scoppito e delle seguenti parti private: DI CARLO Otello, CAMBONI Patrizia, PESCE Francesco, LUCANGELI Assunta, PASQUALONE Lea, PASQUALONE Maria,

CAPARELLA Enrico, CAPARELLA Concetta, PASTORI Luciano.

2.2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione preliminare (sulla quale invero si è ampiamente dissertato anche in sede di scritti difensivi finali) sul difetto di legittimazione passiva di Gran Sasso Acqua spa.

L'eccezione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata.

E' sufficiente considerare che nei giudizi analoghi a quello in esame (vertenti, cioè, sulla qualitas soli dei terreni) la decisione è destinata a fare stato nei confronti di tutti quei soggetti in qualche modo interessati dalla stessa fatta eccezione unicamente per coloro che abbiano un interesse personale incompatibile con il contenuto di tale provvedimento.

Orbene, tale interesse in capo alla Gran Sasso Acqua spa non è emerso e comunque non è risultato all'esito dell'istruttoria della causa.

Devono, di conseguenza, essere condivise le argomentazioni svolte dall'amministrazione separata ed in particolare deve rilevarsi che nel corso del sopralluogo del 9 novembre 2018 è stato a verbale riportato quanto segue: *"..è stata presa visione del pozzetto dove arriva l'acquedotto di Acquafredda interrotto dal GSA come rilevato concordemente dal geom. Martellucci ed il Presidente dell'ASBUS di Rocca di S.Stefano"*.



Da quanto sin qui esposto, deve trarsi il fondato convincimento che, quand'anche non realizzato direttamente dal GSA, la gestione dell'acquedotto per cui è causa spetta a tale soggetto (in quanto gestore del servizio idrico integrato per i Comune di Tornimparte e Scoppito) con conseguente suo diretto coinvolgimento nella vicenda in esame.

3.1. Venendo al merito, si tratta (anche alla luce delle prospettazioni delle parti costituite) di delimitare il perimetro del *thema decidendum* del presente giudizio ed a tale fine deve osservarsi quanto segue.

Nella nota (a cui si è già fatto cenno) dell'agosto 2017, l'Amministrazione Separata Rocca S. Stefano non ha specificato gli identificativi catastali dei terreni oggetto dell'accertamento della *qualitas soli* limitandosi in effetti a dedurre che il tracciato dell'acquedotto denominato Acquafredda, insistente nel Comune di Tornimparte, interessa beni gravati da uso civico.

Una tale circostanza, tuttavia, non consente di accogliere l'eccezione preliminare sollevata dalla Gran Sasso Acqua spa (di seguito, e per brevità GSA spa) sulla indeterminatezza della domanda.

Come noto, infatti, il rito commissariale si connota, attesa la finalità pubblicistica che lo caratterizza, per una marcata deformalizzazione il che esclude che possano trovare applicazione le regole sul regime

delle preclusioni che, di contro, distingue il rito ordinario di cognizione.

Ed allora, muovendo da questa considerazione di ordine generale è possibile affermare che ogni profilo di nullità della domanda va escluso allorquando, anche nel corso del processo, purchè ciò non si tramuti in una violazione delle prerogative difensive delle controparti, sia stata fornita un'indicazione dei terreni oggetto dell'azione.

Orbene, nel caso di specie è risultato che:

- Con nota depositata in data 4 giugno 2018, l'ADUC Rocca di S. Stefano ha, producendo peraltro planimetria catastale, visure e riproduzioni fotografiche, specificato che i terreni certamente interessati dal tracciato dell'acquedotto sono quelli del Comune di Tornimparte distinti al fg 5 p.lle 95 e 96;
- Ai fini dell'espletamento della CTU e nel contraddittorio delle parti, è stato definito il percorso dalla sorgente sino a Via Occhibelli;
- Soltanto con la comparsa di costituzione del 28 gennaio 2022 (successiva cioè del deposito dell'elaborato peritale) l'ADUC ha (facendo seguito a quanto già richiesto nelle osservazioni alla CTU) chiesto di estendere l'accertamento della qualitas soli anche al tratto dell'acquedotto che dalla



Via Occhibelli si estende sino a Via dell'Acquedotto;

- Nella medesima comparsa, in ogni caso, è stato precisato che l'oggetto del giudizio è l'accertamento della qualitas soli dei terreni interessati dal tracciato dell'acquedotto Acquafredda e che la gestione dello stesso è in capo a GSA spa (senza quindi alcuna richiesta di restituzione e con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del canone dovuto per tale occupazione);

3.2. Dal quadro così tratteggiato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:

- nel contraddittorio delle parti e segnatamente in sede di sopralluogo effettuato ed alla luce dei rilievi (peraltro non contestati) eseguiti l'11 giugno 2019 dall'ausiliario del CTU (geom. Luigi Ponziani) è stato circoscritto il tracciato dell'acquedotto Acquafredda nel segmento che dalla sorgente arriva a Via Occhibelli;
- deve pertanto ritenersi che all'interno di tale tracciato può essere accertata la qualitas soli dei terreni;
- le richieste successive ed ulteriori formulate dall'ADUC non possono trovare accoglimento in quanto: a) comporterebbero una ulteriore dilatazione dei tempi di definizione della lite; b) la verifica della qualitas soli anche per altri terreni e quindi per un diverso tratto potranno essere svolte in un diverso e separato giudizio così

non pregiudicando in alcun modo le prerogative dell'ADUC;

4.1. Così delimitato il perimetro del *thema decidendum*, è possibile attingere alle risultanze della CTU.

A tale fine, deve osservarsi quanto segue.

Il tracciato dell'acquedotto Acquafredda che dalla sorgente raggiunge Via degli Occhibelli insiste in gran parte sul territorio di Tornimparte fatta eccezione per alcuni terreni distinti al fg 31 p.lle 30, 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47), 502 (derivata dalla p.lla 47) siti all'interno del Comune di Scoppito.

La restante, e certamente più cospicua parte del tracciato, che ricade invece all'interno del Comune di Tornimparte attraversa i seguenti terreni: fg 1, p.lle 2,3,4,5,12; fg 2 p.lle 67, 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ora 760 NCEU).

E' stata riconosciuta la natura demaniale civica dei suddetti terreni:

- a) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47) 502 (derivata dalla p.lla 47); tale bene nelle visure catastali risulta intestato a Comune di Tornimparte per la Frazione Rocca S. Stefano;
- b) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla

67; fg 5 p.lle 95,96; anche per tali terreni dalle visure catastali emerge l'intestazione Comune di Tornimparte, frazione di Rocca S. Stefano;

Per converso, invece, è stata riconosciuta la natura allodiale ai seguenti terreni tutti situati nel Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 p.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ore 760 NCEU).

A tali beni deve aggiungersi altresì il terreno nel Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30 oggetto peraltro di un precedente giudizio.

Ed infatti, mentre questo Commissariato con sentenza n. 54 del 21 ottobre 1989 ne ha riconosciuto la natura demaniale, la Corte di Appello di Roma (sentenza del 20 maggio 1991) ha ritenuto, al contrario, la natura allodiale richiamando, in buona sostanza, il definitivo passaggio in giudicato di una precedente decisione del 1913 con cui il Tribunale di L'Aquila aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino Di Carlo Francesco per vedere riconosciuta la natura demaniale della Montagna di Vigliano (il passaggio in giudicato della predetta sentenza è conseguenza della transazione intervenuta nel 1919- cfr pag 67 Ctu preliminare).

A tali conclusioni, si è pervenuti esaminando il contenuto delle visure catastali da cui risulta l'intestazione in capo a soggetti privati.

(cfr pagg 63-64 relazione del 21 settembre 2021);

4.2. Le conclusioni a cui è giunto il CTU, in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da censure e rilievi di sorta ed in ogni caso neppure adeguatamente contestate), devono essere integralmente condivise in quanto:

- sono state svolte ricerche presso l'Archivio di questo Commissariato ed in particolare è emerso che con ordinanza del 15 marzo 1934 è stata omologata la conciliazione tra il Comune di Tornimparte (e per esso Frazione di Rocca s. Stefano) ed il Marchese Alfonso Dragonetti de Torres con cui è stata riconosciuta la natura demaniale civica dei seguenti terreni: Comune di Scoppito fg 31 p.lla 47; Comune di Tornimparte fg 1 p.lle 2,3,12 (cfr pag 69 relazione preliminare);
- nella relazione del perito Zimei del 1957 (fondata sulla verifica anche del catasto onciario), tenendo conto della delimitazione del confine tra il Comune di Tornimparte e l'Università di Rocca S. Stefano, i terreni di cui al fg 1 p.lle 4,5, fg 2 p.la 67, fg 5 p.lle 95, 96 ricadono nel tenimento della seconda (cfr pag 68 della CTU preliminare);
- in particolare nella relazione Zimei si legge *"..... le Ville che costituivano ieri l' Università ed oggi formano la Frazione di Rocca*



S.Stefano erano e sono le seguenti: Forcella, Colle Castagno (così anche denominata sulle carte dell'Istituto Geografico Militare), Colle Fiasconi, Colle Farni e Colle Marino, e Piedi la Costa. Tutte le suddette Ville , nessuna esclusa hanno in comune tutti i diritti di godimento degli Usi Civici , perchè facenti esse parte del conglomerato di Ville costituenti la Università di Rocca S. Stefano. Pertanto il comprensorio demaniale di terre boschive, pascolative e seminatorie site in località " S. Silvestro" genericamente denominato " montagna di S. Silvestro " ceduto alla Università di Rocca S. Stefano dal marchese Alfonso Dragonetti, deve anch'esso rientrare nel godimento degli Usi Civici di tutte le Ville che costituivano la Università medesima di Rocca S. Stefano, e precisamente delle Ville di Forcella, Colle Castagno, Colle Fiasconi, Colle Farni e Colle Marino, e Piedi la Costa.;

- la giurisprudenza di legittimità è oramai concordemente orientata nel ritenere che "In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale." (cfr Cass Civ, sez V, 12.1.2025 n. 769);

- ed ancora, le risultanze del catasto onciario vanno ritenute pienamente attendibili trattandosi di uno strumento, risalente al

Settecento e di carattere descrittivo ovvero costituito intorno ai toponomi delle principali località e quindi in grado di collegare luoghi attuali a situazioni antiche.

Seppur in un arresto risalente nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“Il catasto onciario è elemento probatorio importantissimo in materia di demanialità, ma controllabile e liberamente apprezzabile dal giudice; in particolare, siffatto controllo e apprezzamento è indispensabile allorchè si assuma che gli appezzamenti di terreno facciano parte di un comprensorio demaniale, nel qual caso occorre accertare con precisione (non sempre gli elementi dell'onciario possono essere sufficienti, potendo essi limitarsi ad indicare i limiti del demanio e non anche dei singoli appezzamenti interni) se questi ultimi seguano la sorte del comprensorio o costituiscono isole non demaniali all'interno del demanio”* (cfr Cass. Civ 5.4.1961 n. 716);

-Nell'ordinanza del Commissario Regionale degli Usi civici del 15 aprile 1933 i terreni Comune di Tornimparte fg 1 p.lle 4,5, fg 2 p.lle 67, fg 5 p.lle 95, 96 sono stati collocati nel demanio di Rocca S. Stefano (cfr pag. 68);

- l'esperto ha dato contezza delle ragioni che lo hanno portato a ritenere la natura allodiale dei terreni. A tal riguardo, il CTU ha

chiarito che “...non è da escludere che ci sia la possibilità che il mancato allibramento al Catasto Napoleonico di alcuni terreni sia dovuto a non avvenute trascrizioni degli atti di trasferimento...e/o non è da escludere che la possibilità che altri terreni seppur allibrati non abbiano un riscontro di allibramento all'Onciario a causa di perdita di notizie di atti notarili nel passaggio dal Catasto Onciario al catasto sezione del napoleonico” aggiungendo altresì che “il perito Zimei ...cita lo stato degli occupatori del 1897 corredato da planimetrie incomplete...Tali planimetrie e ruolo degli occupatori sono state rinvenute nell'Archivio di Stato dal sottoscritto CTU...Orbebe...nessuna planimetria ...raffigura terreni riconducibili a quelli di cui trattasi”;

- presso il Comune di Tornimparte è stata depositata una verifica demaniale da parte del geom. Blair che ha fornito al CTU l'elenco delle superfici abusivamente occupate diverse però rispetto a quelle per cui è causa (previa verifica);

5. In conclusione, va quindi accertata e dichiarata la natura demaniale civica dei seguenti terreni:

- a) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47) 502 (derivata dalla p.lla 47);

b) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla 67; fg 5 p.lle 95,96;

Va di contro accertata la natura allodiale dei suddetti beni:

c) Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 p.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ore 760 NCEU);

d) Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30;

6. In ultimo, le spese di lite atteso l'esito del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

A tale riguardo, deve farsi applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

L'accertamento della natura allodiale di alcuni terreni, l'indispensabilità di svolgere accurate verifiche (con l'utilizzo di strumentazione) per l'individuazione del tracciato dell'acquedotto e quindi per l'individuazione dei beni interessati, costituiscono fattori senza dubbio idonei a soddisfare i requisiti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.



7. Le spese di CTU (per le stesse ragioni indicate al precedente capo) devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido fra di loro. Sono escluse dal pagamento delle spese di CTU le parti private titolari dei terreni di cui è stata dichiarata la natura allodiale.

P.Q.M.

Il Commissario ff per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, dott. Andrea Dell'Orso, definitivamente pronunciando sulla causa demaniale n. 10/2017, così provvede:

- a) Dichiarare la contumacia del Comune di Tornimparte, del Comune di Scoppito e delle parti private indicate nel dettaglio al punto sub 2 della motivazione;
- b) Accerta e dichiara la natura demaniale civica dei seguenti terreni:
 - 1) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47) 502 (derivata dalla p.lla 47), appartenenti al tenimento di Rocca S. Stefano;
 - 2) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla 67; fg 5 p.lle 95,96, appartenenti al tenimento di Rocca S. Stefano;
- c) Accerta e dichiara la natura allodiale dei suddetti beni:
 - 1) Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 P.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata

dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte)
69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata
dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419
soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ora 760
NCEU);

- 2) Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30;
- d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido fra di loro, fatta eccezione per le parti private titolari dei terreni di cui è stata dichiarata la natura allodiale.
- f) Dispone che la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, sia trascritta nella Conservatoria dei registri immobiliari competenti a cura di ADUC Rocca S. Stefano e con spese in solido fra le parti;
- g) Condanna le parti in solido fra di loro al pagamento delle spese postali che si liquidano in € 735,00-.

Così deciso a L'Aquila il 16 settembre 2025

Il Commissario ff per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dott. *Andrea Dell'Orso*

IN SEGRETERIA
GIORNO 17.9.2025
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Laura Paolucci



